

BOZZE DI STAMPA
22 gennaio 2009
n. 1 - ANNESSO III

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

**Delega al Governo in materia di federalismo fiscale,
in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione (1117)**

EMENDAMENTO

Art. 15.

15.502 (testo 2)

PROCACCI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I finanziamenti dell'Unione europea non possono essere sostitutivi dei contributi speciali dello Stato».

ORDINE DEL GIORNO

G15.506

GERMONTANI, VICARI, GALLONE, ALLEGRENI, POLI BORTONE, COLLI, DE FEO, LICASTRO SCARDINO, SPADONI URBANI, CONTINI, RIZZOTTI, BONFRISCO, BIANCONI

Il Senato,

premesso che:

Il disegno di legge delega in materia di federalismo fiscale fonda la sua necessità nell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, uno degli

assi mancanti per una completa realizzazione della riforma del Titolo V della parte seconda, prevista dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

nell'articolato del succitato disegno di legge vengono stabiliti i principi ed i criteri direttivi cui devono ispirarsi i decreti legislativi che disciplinano gli interventi speciali di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione, volti alla promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, alla incentivazione dell'effettivo esercizio dei diritti della persona;

l'Italia si posiziona al 67° posto – su un totale di 130 Paesi rappresentativi del 90% della popolazione mondiale – nel *Global Gender Gap Report* 2008, che illustra su scala planetaria l'indice delle differenze uomo-donna in termini di partecipazione all'attività economica e di presenza nelle istituzioni politiche;

la promozione della parità fra uomini e donne è considerata uno dei compiti essenziali della Comunità Europea ed è stata formalmente inserita nell'ambito del Trattato istitutivo della Comunità Europea (TCE), attraverso le modifiche ad esso apportate dal Trattato di Amsterdam, che ha sostanzialmente recepito l'evoluzione della giurisprudenza e della prassi applicativa in materia;

il 13 maggio 2007 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla cosiddetta «tabella di marcia» che prevede, in successione, il superamento delle discriminazioni di genere tuttora esistenti;

Il principio della parità fra uomini e donne è affermato anche nelle disposizioni sociali del trattato CE, per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro e il trattamento sul lavoro,

impegna il Governo:

a osservare il principio di promozione delle pari opportunità nella attuazione delle disposizioni della presente legge, con particolare riguardo agli interventi speciali di cui al V comma dell'articolo 119 della Costituzione.

EMENDAMENTI

Art. 16.

16.400

IL RELATORE

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «collettività nazionale» inserire le seguenti: «ivi compresi quelli di carattere ambientale».

Art. 19.

19.600

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) garanzia che l'utilizzo dei criteri definiti dall'articolo 7 avvenga in maniera graduale a partire dall'effettiva determinazione del contenuto finanziario dei livelli essenziali delle prestazioni mediante un processo di convergenza della spesa storica al fabbisogno standard calcolato anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna Regione, in un periodo di tempo sostenibile, comunque non inferiore a cinque anni».

Art. 20.

20.600

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Sopprimere l'articolo.

20.508 (testo corretto)

BASTICO, ADAMO, BARBOLINI, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

Sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.

Conseguentemente, dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane)

1. Dopo il titolo I della parte I del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, è inserito il seguente:

«Titolo I-bis.

(Funzioni di comuni, province e città metropolitane)

CAPO I

(Funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane)

Art. 12-bis.

(Funzioni fondamentali)

1. Sono funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, tenuto conto delle funzioni storicamente svolte, quelle indicate agli articoli 12-ter, 12-quater e 12-quinquies in quanto essenziali e imprescindibili per soddisfare i bisogni primari delle rispettive comunità e per consentire il concorso delle autonomie territoriali alla tenuta e alla coesione dell'ordinamento della Repubblica in un quadro di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo.

2. Sono, anche, funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, essenziali e imprescindibili per il funzionamento degli enti, nelle aree di rispettiva competenza:

a) la funzione normativa;

b) la funzione di programmazione e pianificazione nonché la partecipazione alle funzioni di programmazione e pianificazione economica, sociale, territoriale e ambientale di livello provinciale, regionale e nazionale;

c) la funzione di organizzazione e gestione del personale;

d) la funzione di controllo interno;

e) la funzione di gestione finanziaria, tributaria e contabile;

f) la funzione di vigilanza e controllo nelle aree funzionali di competenza;

g) la funzione di raccolta ed elaborazione dei dati informativi e statistici nelle aree funzionali di competenza.

3. Sono funzioni fondamentali del comune ai sensi dell'articolo 12-bis, comma 1, con riguardo alla popolazione ed al territorio comunale:

a) nel settore "sviluppo economico ed attività produttive", la promozione del benessere e dello sviluppo economico e sociale della comunità locale, in particolare attraverso:

1) l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi pubblici locali;

2) la disciplina delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, ivi compresa la regolamentazione degli orari e dell'accesso del cittadino ai servizi pubblici e privati;

3) partecipazione alla attuazione degli interventi di promozione e sostegno delle attività produttive e alla gestione del demanio marittimo, fluviale e lacuale;

b) nel settore "territorio, ambiente e infrastrutture", l'attuazione di un uso razionale e programmato delle risorse del territorio e delle relative infrastrutture, in particolare attraverso:

1) la pianificazione territoriale di base, anche attuativa, la regolazione dell'attività urbanistica, l'attuazione di interventi di recupero del territorio, la partecipazione alla gestione dei parchi nazionali e regionali, la regolamentazione della circolazione stradale urbana e rurale;

2) gestione del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano;

3) vigilanza e controllo dell'attività urbanistica e di rilievo ambientale, nell'ambito delle proprie competenze;

4) attuazione delle attività di protezione civile inerenti alla previsione, prevenzione, pianificazione di emergenza e coordinamento dei primi soccorsi;

c) nel settore "servizi alla persona e alla comunità", la promozione dello sviluppo della persona umana, nonché la tutela e la valorizzazione dei diritti civili e sociali, anche sollecitando e favorendo la partecipazione attiva dei cittadini, in particolare attraverso:

1) progettazione, e gestione del sistema locale dei servizi sociali, erogazione ai cittadini delle relative prestazioni, nonché promozione e coordinamento operativo del volontariato;

2) organizzazione e gestione dei servizi scolastici, compresi gli asili nido e le scuole dell'infanzia a gestione diretta nell'ambito del sistema integrato, fino alla istruzione secondaria di primo grado; assistenza scolastica e prevenzione della dispersione e dell'abbandono scolastico; edilizia scolastica;

3) organizzazione e gestione dei servizi e delle attività culturali, ricreative e sportive;

4) adozione delle misure di competenza dell'autorità sanitaria locale;

d) nel settore "polizia amministrativa locale", ferme restando le funzioni e i compiti dello Stato in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in particolare:

1) l'accertamento degli illeciti amministrativi e l'irrogazione delle relative sanzioni nei settori di competenza comunale;

2) l'organizzazione delle strutture e dei servizi di polizia municipale con compiti di polizia amministrativa, stradale nei settori di competenza comunale.

4. Il Comune esercita le funzioni fondamentali singolarmente o in forma associata. Le leggi regionali stabiliscono la dimensione demografica minima dei comuni al di sotto della quale determinate funzioni fondamentali debbono essere esercitate attraverso le unioni di comuni, prevedendo altresì criteri di ponderazione che tengano conto delle peculiarità territoriali.

5. Costituiscono funzioni fondamentali della provincia ai sensi dell'articolo 12-bis, comma 1, con riguardo a vaste zone intercomunali o all'intero territorio provinciale:

a) nel settore "sviluppo economico, sociale e delle attività produttive" in particolare:

1) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale nonché l'attuazione degli interventi per lo sviluppo delle imprese;

2) la valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione delle attività culturali e sportive;

3) l'adozione di programmi di intervento nei settori economico, sociale e culturale, che richiedano una progettazione ed una attuazione unitaria a livello provinciale, anche attraverso il coordinamento delle proposte dei comuni;

4) l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi per il lavoro e dei servizi scolastici relativi all'istruzione secondaria superiore; edilizia scolastica;

5) la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;

b) nel settore "territorio, ambiente e infrastrutture" in particolare:

1) la pianificazione territoriale di coordinamento, la programmazione e gestione integrata, degli interventi per la difesa del suolo, delle coste, delle opere idrauliche e del demanio idrico;

2) attuazione delle attività di previsione, prevenzione e pianificazione d'emergenza in materia di protezione civile, di prevenzione di incidenti rilevanti connessi ad attività industriali, nonché attuazione dei piani di risanamento delle aree ad elevato rischio ambientale;

3) la programmazione e l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, il controllo degli interventi di bonifica, della gestione e del commercio degli stessi rifiuti, nonché il controllo degli scarichi delle acque reflue e delle emissioni atmosferiche ed elettromagnetiche;

4) la viabilità provinciale; a pianificazione di bacino del traffico e la regolazione della circolazione stradale inerente la viabilità provinciale;

c) nel settore della "polizia amministrativa locale", ferme restando le funzioni e i compiti dello Stato in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in particolare:

1) l'organizzazione delle strutture e dei servizi di polizia provinciale con compiti di polizia amministrativa, stradale e ambientale inerenti ai settori di competenza provinciale;

2) l'attuazione del regime autorizzatorio della caccia e della pesca secondo gli obiettivi generali stabiliti dalla legge regionale.

6. Con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano le funzioni fondamentali della provincia di cui all'articolo 12-quater sono attribuite alla città metropolitana.

7. Costituiscono, altresì, funzioni fondamentali della città metropolitana, con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano:

a) la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;

b) la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici;

c) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale.

8. All'interno del territorio metropolitano, le funzioni fondamentali di cui all'articolo 12-bis, comma 2, sono esercitate dai comuni in esso compresi, fatte salve le forme di esercizio associato previste dallo statuto della città metropolitana secondo il principio di adeguatezza, al fine di garantire il coordinamento dell'azione complessiva di governo all'interno dell'area, la coerenza dell'esercizio della potestà normativa da parte dei due livelli di amministrazione, un efficiente assetto organizzativo e di utilizzazione delle risorse strumentali, nonché la economicità di gestione delle entrate e delle spese attraverso il coordinamento dei rispettivi sistemi finanziari e contabili».

20.400

IL RELATORE

Al comma 3, alinea, dopo le parole: «le funzioni» inserire le seguenti: «e i relativi servizi».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 4, alinea, dopo le parole: «le funzioni» inserire le seguenti: «e i relativi servizi».

20.702 (testo 2)

BARBOLINI

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «per gli asili nido» inserire le seguenti: «, per il sistema integrato della scuola dell’infanzia».

Conseguentemente, alla lettera f), sostituire le parole: «fatta eccezione per» con le seguenti: «compresi».

Art. 21.

21.701 (testo 2)

VIZZINI, BIANCO, FLERES, PISTORIO, FERRARA, MARAVENTANO, SALTAMARTINI, FAZZONE, POLI BORTONE, COSTA, SANCIU, COMINCIOLI, PISANU. MASSIDDA, DELOGU

Al comma 1, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole:

«con definizione di parametri oggettivi relativi alla misurazione degli effetti conseguenti al divario dell’insularità».

Al comma 2, dopo le parole: «trasporto pubblico locale» inserire le seguenti: «e i collegamenti con le isole».

ORDINE DEL GIORNO

Art. 22.

G22.100

Alberto FILIPPI, BODEGA, Paolo FRANCO, GARAVAGLIA, MAURO, VACCARI

Il Senato,

esaminato l'Atto Senato n. 1117, Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione,

premesso che:

l'articolo 14, per le Città metropolitane, prevede che sia assicurato il finanziamento delle funzioni delle Città metropolitane, anche attraverso l'attribuzione di specifici tributi, in modo da garantire loro una più ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente alla complessità delle medesime funzioni;

l'articolo 22, in particolare, detta l'ordinamento transitorio di Roma capitale, prevedendo l'attribuzione a Roma di ulteriori funzioni amministrative;

l'articolo 22, comma 5 prevede che sia disciplinato l'ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma capitale, attraverso la specificazione delle funzioni e la definizione delle modalità di trasferimento delle relative risorse umane e mezzi; inoltre, si prevede l'assegnazione di ulteriori risorse, tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di capitale della Repubblica, previa la loro determinazione specifica, e delle ulteriori funzioni amministrative attribuite alla città di Roma;

impegna il Governo:

ad interpretare gli articoli 14 e 22 garantendo che anche a regime l'attribuzione delle risorse umane e dei mezzi, nonché i tributi e le entrate proprie riconosciuti alle Città metropolitane e a Roma capitale siano comisurati alle funzioni e alle competenze effettivamente attribuite a tali enti.

EMENDAMENTI

Art. 24.

24.600

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Sopprimere l'articolo.

Art. 25.

25.300 (già em. 2.700 e 2.701)

BARBOLINI

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) per le finalità di cui alla lettera b), sia garantito che, entro i due anni successivi alla data di adozione dei decreti legislativi di cui alla presente legge, la pressione fiscale complessiva non superi il livello raggiunto nell'anno precedente a quello di entrata in vigore della presente legge e che, trascorso tale periodo, essa si riduca rispetto a tale livello, con le modalità e secondo le procedure di coordinamento dinamico della finanza pubblica di cui all'articolo 17, nonché mediante la riduzione del prelievo fiscale statale, con prioritario riferimento ai seguenti soggetti:

- a) lavoratori dipendenti a basso reddito e lavoratori precari e discontinui;
 - b) famiglie con figli minori e pensionati a basso reddito, con particolare riguardo ai soggetti più esposti all'incapienza fiscale;
 - c) piccole e medie imprese, attraverso misure orientate al sostegno alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alla competitività;».
-

25.400

IL GOVERNO

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«c) siano previsti adeguati meccanismi diretti a coinvolgere e cointeressare Regioni ed Enti locali nell'attività di recupero dell'evasione fiscale e nel contrasto all'elusione fiscale».

ORDINI DEL GIORNO

G25.100

BODEGA

Il Senato,

esaminato l'AS 1117, Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione,

premesso che:

l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione rende necessario riaprire un confronto parlamentare sui contenuti di una più ampia riforma della Costituzione, atta a garantire la definitiva transizione al federalismo del nostro ordinamento;

prioritaria appare, in particolare, la trasformazione del nostro sistema di bicameralismo perfetto, attraverso la riforma del Senato della Repubblica in una Camera rappresentativa delle istanze territoriali;

a tal fine, è opportuno riprendere il dibattito avviato nella passata legislatura sul testo unificato AC 553 e abb., adottato dalla I Commissione (Affari Costituzionali) della Camera dei deputati come testo base;

la proposta prevedeva, in particolare, la riforma della seconda Camera in un Senato federale della Repubblica, eletto su base regionale;

impegna il Governo:

a promuovere la ripresa di un dibattito parlamentare sulla riforma costituzionale del nostro ordinamento in senso federale, che contempi in particolare la trasformazione del Senato in un'assemblea rappresentativa delle istanze territoriali.

G25.200

VIZZINI

Il Senato,

in sede di discussione dei disegni di legge n. 1117, 316 e 1253, recaenti deleghe legislative per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, in materia di federalismo fiscale;

considerato che:

l'attuazione dell'autonomia finanziaria e fiscale delle Regioni e degli enti locali costituisce una riforma strutturale dell'ordinamento fiscale e finanziario della Repubblica;

la disponibilità delle risorse finanziarie derivanti dal complesso delle entrate statali, regionali e locali è funzionale allo svolgimento di compiti e funzioni nelle materie di competenza;

nel corso dell'esame è emersa in più occasioni l'esigenza di procedere tempestivamente ad alcuni, importanti interventi di adeguamento dell'ordinamento, mediante misure di revisione costituzionale e leggi ordinarie;

tali interventi, pertanto, costituiscono un completamento dell'assetto istituzionale coerente con la realizzazione dei principi di federalismo fiscale;

il processo di realizzazione del federalismo fiscale e la stessa attuazione, nel suo complesso, del nuovo Titolo V, rendono opportuno ridefinire l'equilibrio dei rapporti tra gli enti costitutivi della Repubblica nonché la struttura e le funzioni del Parlamento;

l'individuazione delle funzioni fondamentali degli enti locali postula anche la definizione di un nuovo Codice delle autonomie;

afferma il proposito:

di procedere tempestivamente nelle conseguenti misure di revisione costituzionale e di innovazione legislativa.

€ 1,00